

## Disabili anziani: l'indennità di accompagnamento è erogata in automatico dopo i 67 anni d'età

**INPS comunica che, una volta accertata la condizione sanitaria prevista per ottenere l'accompagnamento, si procederà con la liquidazione centralizzata dell'indennità**

Dopo una parziale sospensione dell'attività di gestione ed innovazione delle procedure volte all'erogazione delle prestazioni assistenziali, determinata dall'emergenza Covid-19, l'INPS ritorna a trattare la tematica **con il messaggio n. 2807, non pubblicato sul sito**, che riprendendo precedenti circolari, illustra le **nuove funzioni volte ad automatizzare la procedura di liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore dei richiedenti con età pari o superiore a 67 anni all'atto della domanda**.

Tali indicazioni sono state riprese dall'INCA Nazionale con la circolare n. 240 del 17 luglio.

Dopo un periodo di sperimentazione l'INPS informa che **dal 15 Luglio procederà alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore dei soggetti ultra sessantasettenni**, riconosciuti nella condizione sanitaria che dà titolo all'erogazione della stessa, **automaticamente in via centralizzata senza interventi istruttori da parte delle sedi territoriali**.

La platea interessata dall'innovazione sarà quindi quella degli invalidi civili totali con età pari o superiore a 67 anni al momento della domanda, per i quali la Commissione Medica abbia accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Ai fini del riconoscimento della prestazione, **il sistema eseguirà centralmente una serie di controlli automatici** volti ad accertare che il richiedente:

- non sia deceduto;
- sia ultra sessantasettenne e gli sia stata riconosciuta sul verbale un'indennità di accompagnamento senza indicazione di una data di

### In questo numero:

*INPS: Disabili anziani: l'indennità di accompagnamento è erogata in automatico dopo i 67 anni d'età;*

*INCA: nuovo pronunciamento giudiziario favorevole in merito alle modalità di verifica reddituale delle prestazioni soggette a limite di reddito;*

*INPS: pensioni in cumulo L. 228/12 e 236/16 i chiarimenti dell'Istituto - 2° parte;*

*INPS: contribuzione derivante da periodi di lavoro in Germania - chiarimenti.*

### Immigrazione:

*Conversione del "DL rilancio": art. 103 - emersione dei rapporti di lavoro;*

*Le altre disposizioni "di interesse" contenute nella Legge di conversione;*

*Emergenza Covid-2019: divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale: la nuova ordinanza;*

*Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia;*

*Accoglienza dei "dublinati": la pronuncia del Consiglio di Stato;*

*Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia: il X Rapporto annuale del Ministero del Lavoro;*

### Materiali

*La scheda "Emersione dei rapporti di lavoro - art. 103 DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020".*

## Una nuova implementazione procedurale centralizzata dovrebbe, nelle intenzioni dell'INPS, velocizzare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ai cittadini disabili con età superiore a 67 anni

revisione;

- abbia presentato una domanda di primo accertamento o aggravamento (sono escluse le revisioni);
- non sia titolare di un'altra prestazione di invalidità civile ovvero assegno/pensione sociale vigente derivante da invalidità civile;
- non sia titolare di assegno di accompagnamento su pensioni di inabilità vigenti;
- non sia titolare di indennità di accompagnamento da rendita Inail e da pensioni di guerra;
- abbia la cittadinanza italiana e sia residente in Italia;
- non sia ricoverato alla data di presentazione della domanda;
- non abbia indicato un delegato alla riscossione della pensione;
- non abbia richiesto la riscossione dei contributi associativi per ANMIC, ENS, UIC;
- non abbia indicato un tutore o rappresentante legale.

Questa novità dovrebbe giovare anche ai nostri uffici, riducendo i nostri interventi nella fase concessoria di questa tipologia di domande, il cui significativo numero rappresenta una massa importante dell'attività di tutela della popolazione disabile ed anziana svolta da INCA Lombardia.

La raccomandazione ai nostri uffici è quello di prestare, specie in questa fase introduttiva delle novità, molta attenzione sia nell'inserimento dati in occasione dell'invio delle domande, ma anche nel controllo dell'esito delle stesse.

L'invito è quello di segnalarci tempestivamente eventuali anomalie in modo da poter intervenire presso le sedi competenti per i necessari aggiustamenti.

**INCA: nuovo pronunciamento giudiziario favorevole in merito alle modalità di verifica reddituale delle prestazioni soggette a limite di reddito**

Lo scorso 16 luglio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo ha condannato l'INPS, in una causa patrocinata dall'INCA di Bergamo, **ad annullare il provvedimento di revoca della pensione di invalidità civile per l'anno 2018** e il relativo indebito.

L'assistita era diventata titolare di VO con decorrenza 01/02/2018 e l'Istituto le aveva notificato tale provvedimento per il superamento del limite reddituale determinato dalla somma dei redditi da lavoro del 2017 (€ 11.643,00) con quelli da pensione del 2018 (€ 10.980,00).

Attivato senza successo il ricorso amministrativo, per tutelare al meglio l'assistita si è reso necessario adire le vie legali per una divergente interpretazione della norma.

Ora, **poiché negli ultimi anni sono molti i pronunciamenti di questo tipo a noi favorevoli**, riteniamo utile, partendo da quest'ultimo caso, **offrire un riassunto della normativa di riferimento per dare**

**spunto all'attività di contenzioso che sicuramente nei territori potrebbe essere proficuamente proposta.**

La norma in discussione è l'art. 35 del D.L. n. 207/2008 convertito in L. n. 14/2009 (come da ultimo modificato nel 2010), ma soprattutto **a essere materia del contendere sono le successive circolari ministeriali e, soprattutto, i messaggi INPS di chiarimento intervenuti del citato disposto normativo.**

Ai fini della verifica della misura delle prestazioni bisogna tenere conto per le prime liquidazioni del reddito dell'anno in corso (art. 35, comma 9, legge 14/2009), mentre per quelle già in pagamento, al 1° gennaio di ogni anno, occorre tenere conto:

- dei redditi conseguiti nello stesso anno, per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati;
- dei redditi conseguiti nell'anno precedente, per i redditi diversi da quelli presenti nel Casellario.

Fin dall'entrata in vigore delle predette modifiche tuttavia **abbiamo evidenziato come INCA che in determinate situazioni l'applicazione della norma, secondo l'interpretazione INPS, avrebbe comportato la duplicazione degli anni da prendere a riferimento per la rilevazione dei dati reddituali** con la conseguenza di incrementare artificialmente ed illogicamente il reddito influente ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito.

A seguito di nostre frequenti segnalazioni, seguite da numerosi incontri, l'Istituto **con il messaggio 5178 del 5 agosto 2015**, dopo aver interessato il Ministero del lavoro, prospetta una soluzione che però non risolve del tutto la questione.

Nel messaggio si legge che il Ministero del Lavoro con nota n. 29 del 12 gennaio 2015, ha chiarito che *"... l'articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 207 del 2008 è finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi...In altre parole, il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario...aggiunge poi il Ministero ...da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame"*.

In sostanza il Ministero conferma che non possono essere sommati i redditi dell'anno precedente con quelli dell'anno in corso, aspetto che la legge non contempla.

Alla luce di questo orientamento ministeriale l'Inps, con il messaggio 5178/2015, chiarisce a sua volta che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito già in godimento (art. 35 c. 8), **verrà preso come reddito di riferimento il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente** (segue pg. 3)

**quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'attività** di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso.

Infine, l'Inps specifica che (e qui nascono i problemi...) **tale criterio si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016.**

In sostanza l'Inps affronta e risolve il problema della duplicazione dei redditi influenti nel caso in cui il titolare di prestazione collegata al reddito cessa l'attività lavorativa e consegue la pensione diretta, **ma ne complica l'applicazione quando afferma che tale nuovo criterio sarà applicato alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016.**

A nostro avviso **l'indicazione ministeriale rappresenta un chiarimento interpretativo e non una novità normativa e pertanto l'applicazione dovrebbe riguardare tutte le prestazioni indipendentemente dalla loro decorrenza.**

In questi casi quindi riteniamo che, una volta esperito il procedimento amministrativo, bisogna valutare con i nostri consulenti legali la possibilità di intraprendere la strada del contenzioso giudiziario.

Questa è stata proprio la strada percorsa, con profitto, da INCA Bergamo nella causa in commento, infatti nella sentenza il Giudice scrive: *“nel messaggio n. 5178/2015, l'Inps precisa che il criterio in questione si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016. Tale limitazione temporale non ha ragion d'essere e non trova riscontro né nella legge (risalente al 2008 o al 2010 con le modifiche che qui interessano), né nella nota prot. 29/0000076/P del Ministero del Lavoro. Oltretutto, l'istituto nel momento in cui afferma di voler accogliere la condivisibile interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, non può irragionevolmente introdurre un limite temporale che rappresenta, con ogni evidenza una forma indebita di disparità di trattamento tra chi è titolare di pensione anteriormente al gennaio 2016 e chi dopo; i primi verrebbero illegittimamente discriminati a parità di condizioni”.*

**Già in passato abbiamo ottenuto sentenze positive altrettanto chiare nelle motivazioni**, ma questo, al momento, **non ha portato l'Istituto a rivedere le proprie posizioni:** riteniamo quindi ancora più importante e meritevole portare avanti l'attività di contenzioso.

Oltre che su questo aspetto temporale, legato alla decorrenza delle prestazioni, si segnala anche come resti irrisolto l'effetto negativo determinato dalla diversa e duplice collocazione temporale dei redditi da prendere a riferimento.

Ad esempio nell'anno di decorrenza della pensione di reversibilità rilevano i redditi dell'anno in corso (art. 35, c. 9); negli anni successivi, quando la prestazione è già in godimento, per i redditi diversi da quelli presenti nel Casellario, rilevano i redditi dell'anno precedente (art. 35, c. 8).

E' necessario porre molta attenzione a questa tipologia di casistiche e, forti di questi pronunciamenti favorevoli della magistratura, proseguire in questo filone di contenzioso.

**INPS: pensioni in cumulo L. 228/12 e 236/16 i chiarimenti dell'Istituto - 2° parte -**

Riprendiamo l'analisi dei **chiarimenti offerti in materia di pensione in cumulo** con il messaggio Hermes INPS n. 2053, già oggetto della NI n. 302 del 15 Luglio.

**ANF e pensione in cumulo:** INPS conferma che la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l'assegno al nucleo familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti

con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

**Periodi contributivi totalmente coincidenti:** Si tratta di un aspetto ormai consolidato: la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi **non è esercitabile quando l'intera contribuzione posseduta dall'assicurato in tutte le gestioni alle quali è e/o è stato iscritto risulti completamente sovrapposta** senza che residui nemmeno un contributo non coincidente.

**Cumulo con contribuzione ex Enpals e altre gestioni:** In caso di presenza di contribuzione FPLD, Gestione ex-Enpals ed altre gestioni (es. Gestione Separata, gestione dipendenti pubblici), gli istituti di cumulo di cui alla legge n. 228/12, di totalizzazione D.Lgs. n. 42/2006, di cumulo D.Lgs. n. 184/97 e di computo in gestione separata D.M. n. 282/96, **sono applicabili in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 1420/71** (convenzione FPLD-Enpals), in sostanza la convenzione **non opera** nel caso di accesso al pensionamento con l'esercizio dei citati istituti.

**Contribuzione ex Enpals particolarità:** Secondo l'INPS ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i trattamenti pensionistici in cumulo, **non trova applicazione il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” ex- Enpals.**

Tale meccanismo, infatti, **è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals, da porre ad esclusivo carico della gestione medesima**, secondo i peculiari requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, sanciti dalla speciale normativa del settore.

La risposta non è stata ritenuta esaustiva dal Ce.Pa. che intende richiedere ulteriori approfondimenti.

Tale casistica, molto specifica e tecnica, dovrà esser gestita con particolare attenzione e prudenza.

**Pensione ai superstiti in cumulo:** INPS afferma che, nel caso in cui **la qualifica di superstite non sia riconosciuta dalla gestione previdenziale di ultima iscrizione del dante causa per il diritto alla pensione indiretta, ciò comporta l'impossibilità a riconoscere alcuna quota di pensione**, ancorché le gestioni diverse da quella di ultima iscrizione riconoscano allo stesso la qualifica di familiare superstite. Ricordiamo che, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva del Ministero del Lavoro del 2 marzo 2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, le pensioni dirette sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

**Calcolo della Quota A nella gestione esclusiva:** INPS risponde a specifico quesito indicando che, nel caso di un assicurato con una posizione contributiva formata da un periodo sino al 31-12-92 di versamento in un fondo esclusivo (GdP) e dal 01-01-1993 in FPLD, la retribuzione di riferimento per calcolare la quota A maturata al 31-2-1992 è quella alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso la gestione pubblica, con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d'iscrizione dell'interessato. Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale INPS, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.

**INPS: contribuzione derivante da periodi di lavoro in Germania – chiarimenti**

Con il [messaggio n. 2797 del 14 luglio](#) l'INPS fornisce alle proprie sedi istruzioni in ordine alla valorizzazione delle contribuzione,

(segue pg. 4)



riconosciuta in favore dei lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI che svolgono, di solito per brevissimi periodi, **attività lavorativa dipendente in Germania**.

La preoccupazione dell'INPS è quella di **evitare che una scorretta valutazione dei periodi di brevissima attività in Germania comporti l'accredito di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia, con anche il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di formazione e studio** (svolti in Italia) **consentendo così un accesso anticipato a pensione**.

Secondo l'INPS, in virtù delle norme che regolano la totalizzazione della contribuzione estera, (regolamento CE n. 883/2004) **la legislazione di riferimento è quella dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale** (almeno il 25% dell'attività complessivamente svolta) e non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale).

il lavoratore, anche se svolge in Germania un'attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l'INPS di tale attività lavorativa.

Di conseguenza **i periodi attività marginale svolti in Germania non dovrebbero comportare il riconoscimento della contribuzione e di converso la valorizzazione dei periodi di studio e i conseguenti benefici**.

Sulla materia INPS informa che è attivo un contenzioso amministrativo e giudiziario e occorre quindi un uniformità di valutazione da parte delle sedi.

## Immigrazione

### Conversione del "DL rilancio"

#### Art. 103 – emersione dei rapporti di lavoro

Il 18.07.2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la [Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 \(cd Decreto rilancio\)](#). L'art. 103 - che prevede l'emersione dei rapporti di lavoro - è stato modificato in modo irrilevante. Si segnalano le seguenti variazioni apportate al testo:

**al comma 3** si precisa che l'emersione può riguardare – tra gli altri casi - i lavoratori addetti all'assistenza alla persona "per il datore di lavoro (prima era "per se stessi") o per componenti della sua famiglia";

**al comma 5** è previsto che le istanze di emersione di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, recependo quanto già introdotto dal DL 52/2020, abrogato dall'[art. 1 della Legge di conversione 77/2020](#);

**al comma 6** si rettifica l'espressione "la conclusione" con "l'instaurazione del rapporto di lavoro...".

Per leggere la nuova versione dell'art. 103 clicca [qui](#).

#### Le altre disposizioni "di interesse" contenute nella Legge di conversione

**misure straordinarie di accoglienza:** l'art. 16 non ha subito alcuna modifica pertanto viene confermato che i posti disponibili nelle strutture del SIPROIMI possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, vale a dire fino al 31.01.2021.

**sfratti:** l'art. 17 bis modificando il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge n. 27/2020, ha prorogato la sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e

non abitativo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

**start-up innovative:** l'art. 38 al comma 10 conferma la modifica apportata all'art. 26-bis, comma 1, lettera b), del TUI diminuendo ad almeno 500.000 euro (prima era un milione di euro) la quota di strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000...

**lavoratori frontalieri:** l'art. 103 bis prevede che per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.

**validità dei documenti di riconoscimento:** il comma 7-ter dell'art. 157 prevede che la proroga della validità dei documenti di riconoscimento – stabilito dall'articolo 104, comma 1, del DL18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 - venga spostato dal 31.08.2020 al 31.12.2020.

**processo civile e penale:** l'art. 221 introduce alcune modifiche all'art. 83 del DL n. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 in materia di processo civile e penale.

**abrogazione del DL 16 giugno 2020, n. 52:** l'art. 1 della Legge di conversione n° 77/2020 ha abrogato il DL 52/2020, mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

### Emergenza Covid-2019

#### Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale: la nuova ordinanza

L'[ordinanza del 16.07.2020](#) del Ministero della Salute ha disposto:

**a)** il divieto di ingresso e il transito in Italia alle PERSONE che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi (in grassetto i tre Paesi aggiunti dall'ordinanza del 9.07.2020): Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, **Kosovo**, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, **Montenegro**, Oman, Panama; Perù, Repubblica Dominicana e **Serbia**;

**b)** la sospensione dei voli diretti e indiretti da e per i paesi citati al punto precedente;

**c)** che, in deroga a quanto riportato sopra, è comunque consentito l'ingresso nel territorio nazionale delle PERSONE con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9.07.2020, appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, agli Stati parte dell'accordo di Schengen, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, ad Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano e ai loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE recepita in Italia dal Dlgs 30/2007. A costoro, nel caso in cui nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana e Serbia, non si applicano l'art. 4, comma 9, e l'art. 5 del [DPCM 11.06.2020](#) prorogato dal [DPCM 14.07.2020](#); (segue pg.5)

d) unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia è consentito all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle condizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 7, del decreto del [DPCM 11.06.2020](#);

e) che ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del [DPCM 11.06.2020](#), integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Montenegro, Moldova, Oman, Panama; Perù, Repubblica Dominicana Paesi e Serbia; ciò non è previsto nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del [DPCM 11.06.2020](#) (art. 3 Ordinanza);

f) il Montenegro è stato cancellato dalla lista dei Paesi dai quali in precedenza era consentito l'ingresso in Italia (art. 1 comma 2 lettera c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del [30 giugno 2020](#) ).

L'ordinanza del 16.07.2020 produce i suoi effetti dalla data di adozione fino al 31 luglio 2020 e sostituisce l'ordinanza del Ministro della Salute 9 luglio 2020.

### **Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia**

Il Ministero degli Affari Esteri aggiorna periodicamente le [Faq con le informazioni inerenti il rientro dall'estero in Italia di cittadini italiani e stranieri](#). Nella pagina è possibile scaricare il modello da utilizzare per l'[autodichiarazione](#) in caso di ingresso in Italia dall'estero.

## **Accoglienza dei “dublinati”**

### **La pronuncia del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato con [l'ordinanza del 13.07.2020](#) ha accolto l'appello e la relativa istanza cautelare di primo grado riguardante un cittadino straniero richiedente asilo a cui era stata negata l'erogazione delle misure di accoglienza perché la sua domanda di protezione internazionale era stata dichiarata di competenza della Svezia da parte dell'Unità Dublino. Nella decisione si evidenzia che le misure di accoglienza trovano applicazione dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale anche nei confronti di coloro per i quali è necessario stabilire lo Stato membro competente all'esame della domanda ai sensi del c.d. regolamento Dublino III (art. 1 co. 3). Inoltre, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, le disposizioni della direttiva 2003/9/CE devono trovare applicazione anche nei confronti di un richiedente sottoposto alla procedura di Dublino fino al momento del trasferimento effettivo e il “costo” dell'accoglienza deve essere sopportato dallo Stato ospitante. Tale interpretazione è stata fornita proprio per

evitare disparità di trattamento quanto all'accesso effettivo alla protezione, anche nelle more del trasferimento. Ora l'ordinanza dovrà essere eseguita dall'Amministrazione e il TAR dovrà fissare l'udienza di merito.

## **Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia**

### **Il X Rapporto annuale del Ministero del Lavoro**

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul Portale Integrazione Migranti il [X Rapporto annuale "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia"](#). Oltre alla [versione integrale](#) e alla [sintesi delle evidenze principali](#) del Rapporto, sono disponibili online una [sintesi interattiva](#) e un [cruscotto statistico](#) per navigare nel dettaglio tra i dati su assunzioni, cessazioni e occupati, disponibili **anche nelle singole province**.

### **Materiali**

La scheda ["Emersione dei rapporti di lavoro - art. 103 DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020"](#) aggiornata al 20.07.2020 - realizzata dal Dipartimento Immigrazione della CGIL Lombardia.



#### **Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)